

**BANDO PUBBLICO FONDO TASSA TARI – UTENZE DOMESTICHE**  
(Regolamento Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 21/12/2015)

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente fondo, a sostegno delle famiglie economicamente disagiate residenti nel Comune di Russi, è così definito:

Fondo Tassa TARI – Utenze domestiche: fondo istituito per l'erogazione di contributi da riconoscersi a coloro che, nell'anno di riferimento, hanno versato al Comune di Russi la tassa TARI relativa all'abitazione di residenza situata nel Comune di Russi.

Il presente regolamento disciplina l'accesso al suddetto fondo definendo i requisiti per l'accesso, le modalità di presentazione delle domande, l'istruttoria delle domande, i criteri di ripartizione del fondo e le modalità di effettuazione dei controlli.

**Art. 2 – Requisiti per l'accesso**

Sono ammessi al contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza Italiana (o d'altro Stato appartenente all'Unione Europea); *oppure* cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e possesso di documento di soggiorno in corso di validità (D.Lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni);
- residenza nel Comune di Russi;
- essere il soggetto tenuto al pagamento della tassa TARI – UTENZE DOMESTICHE;
- aver effettivamente versato per l'anno 2023 gli importi della tassa TARI al Comune di Russi;
- valore attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario o corrente, calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, rientrante nelle seguenti fasce:

Fascia ISEE	Entità del rimborso
da 0 a 7.500,00	85%
da 7.501,00 a 9.000,00	60%
da 9.001,00 a 10.500,00	40%
da 10.501,00 a 12.000,00	20%

Qualora la famiglia sia composta anche da persone portatori di handicap con invalidità superiore a 2/3, il limite percentuale del rimborso per ogni fascia è aumentato del 10%.

I requisiti per l'accesso devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

**Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda**

L'utente interessato a presentare la domanda di contributo deve compilare il modulo predisposto dall'ufficio e consegnarlo all'ufficio dal 04 marzo 2024 ed entro le ore 12,00 del 10 maggio 2024, allegando la seguente documentazione, pena l'inammissibilità della stessa: - fotocopia del documento d'identità;

- *(solo per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea)* fotocopia del documento di soggiorno in corso di validità;

Non sarà necessario allegare copia di tutte le bollette TARI pagate nell'anno di riferimento al Comune di Russi complete di attestazioni di pagamento in quanto l'importo pagato verrà verificato con l'ufficio competente per tanto gli utenti dovranno aver pagata tutte le bollette TARI riferite all'anno 2023 entro e non oltre il 10 maggio 2024.

Il valore dell'attestazione I.S.E.E. ordinario o corrente e la data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica dovranno essere riportati in domanda per consentire al Comune i controlli di competenza. Per coloro che non fossero ancora in possesso dell'Attestazione I.S.E.E. ordinario o corrente è possibile presentare ugualmente domanda, sempre entro il medesimo termine, solo se in possesso della ricevuta, da allegare alla domanda pena inammissibilità della stessa, rilasciata da un C.A.F. – Centro di Assistenza Fiscale attestante la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (per il rilascio dell'I.S.E.E. ordinario) o del/dei Modulo/i Sostitutivo/i (per il rilascio dell'I.S.E.E. corrente); le Attestazioni I.S.E.E. ordinario o corrente dovranno essere disponibili sul sistema informativo dell'INPS entro la data di chiusura del presente bando (10 maggio 2024), e verranno acquisite d'ufficio.

#### **Art. 4 – Istruttoria delle domande**

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande fissata alle ore 12,00 del 10 maggio 2024, l'ufficio competente effettua l'istruttoria sulle domande, verificando i requisiti dei richiedenti.

Il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti, ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Al termine dell'istruttoria, l'ufficio adotta la determinazione di erogazione del contributo a favore degli aventi diritto, previa verifica dell'importo della tassa TARI effettivamente versata dal richiedente nell'anno di riferimento al Comune di Russi.

#### **Art. 5 – Criteri di ripartizione**

L'importo del contributo, quantificato sulla base del numero delle domande risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria, non potrà comunque superare l'importo della tassa TARI effettivamente versata dal richiedente nell'anno di riferimento al Comune di Russi e sarà proporzionalmente ridotto nel caso il fondo si rivelasse insufficiente.

In caso di fondi disponibili, sempre nel limite della spesa sostenuta, l'importo del contributo sarà proporzionalmente aumentato per tutte le fasce sopraindicate

#### **Art. 6 – Controlli**

Il Comune di Russi provvede ad effettuare idonei controlli, secondo le modalità previste dall'art. 71 del DPR 445/2000, sul contenuto delle autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'art. 46 del medesimo DPR. Saranno effettuati controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni.

In tutti i casi di cui sopra e in caso di ISEE pari a € 0,00, il Comune potrà fornire i nominativi dei beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento al Gruppo della Guardia di Finanza di Ravenna, come previsto dal protocollo d'intesa siglato e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29 gennaio 2013.

Qualora dai sopraccitati controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 75 del medesimo DPR, ad adottare l'atto di decadenza dal beneficio eventualmente conseguito dal richiedente e al recupero delle somme indebitamente percepite.